



STATI GENERALI delle DONNE

Associazione APS

STATUTO

Piazzetta Sant'Antonio – BARI

E-mail: sgdbari@gmail.com

PEC: sgdbari@pec.it

Facebook: Stati-Generali-delle-Donne



VERBALE ASSEMBLEA SOCIE E SOCI 16 OTTOBRE 2020

Venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 18:30 in seconda convocazione si riunisce l'assemblea delle socie e dei soci di Stati Generali delle Donne con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Statuto dell'associazione denominata STATI GENERALI DELLE DONNE (per brevità SGD – APS) aggiornato in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
2. Approvazione rendiconto economico-finanziario dell'anno 2019 dell'associazione STATI GENERALI DELLE DONNE.
3. Proposta di iscrizione/rinnovo a SGD entro 30 giorni prima dell'Assemblea di approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno in corso. (Quota associativa: ordinaria/o 25 euro, junior 10 euro, sostenitrice/ore 50 euro o più)
4. Presentazione e discussione sul PROGRAMMA ASSOCIATIVO 2021:
 - Costituzione della Biblioteca Multiculturale di Genere, con realizzazione attività di Book Sharing con Banca del Tempo e Casa delle donne del Mediterraneo, in collegamento con Rete Social Book coordinata dall'assessorato al Welfare di Bari.
 - Iniziative culturali: conferenze pluridisciplinari su temi di genere (già programmata conferenza di Urbanistica di genere con il comune di Bari, conferenza sulle donne nell'antichità di Corrado Petrocelli, in programma conferenza sui diritti e sugli organismi di parità), letture di Virginia Woolf, presentazioni di libri.
 - Piani per l'occupazione femminile: Patto per le donne di Puglia per incentivare l'imprenditoria femminile attraverso il turismo sostenibile (progetto Monti Dauni).
 - Realizzazione attività di Sportello per le occupate e le disoccupate, italiane e straniere.
 - Realizzazione di interventi in tema di salute di genere: attività di benessere psicofisico, costituzione di gruppi di ascolto.
5. Gestione delle pagine dei social network e delle piattaforme, anche in collaborazione con statigeneralidelledonne_online (movimento nazionale coordinato da Isa Maggi che ha come referente per la Puglia la presidente SGD Mirella Giannini).
6. Condivisione di idee, proposte e suggerimenti.

Sono presenti le componenti del Direttivo Mirella Giannini, Grazia Strisciulli, Antonella Paparella, Paola Cassano e Lella Ruccia; Maddalena Ciliberti e Maria Grazia Palazzo delegano la presidente Mirella Giannini. Sono presenti anche le socie e soci Serafina Gelao, Anna Rossiello, Giovanni Pignatelli, Terry Marinuzzi, Giulia Ingellis, Rosanna Nicastri; Anna Ciampolillo e Lorena Saracino delegano la presidente Mirella Giannini; Diana Pignatelli e Carmela Anelli delegano Grazia Strisciulli.

Lella Ruccia legge interamente la nuova versione dello Statuto, spiegando le modifiche apportate come richiesto dalla nuova legge sul Terzo Settore: l'assemblea approva all'unanimità.

La tesoriera Paola Cassano illustra il rendiconto economico-finanziario 2019: l'assemblea approva all'unanimità.

Anche i punti dell'odg 3, 4 e 5 vengono discussi e approvati, in particolare per la programmazione di eventi e iniziative culturali il Direttivo si riserva di elaborare le proposte pervenute in maniera più approfondita, anche compatibilmente con l'evoluzione della situazione socio-sanitaria.

Alle ore 20:30 l'assemblea si scioglie.



Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **21 SET. 2021**
al n. **6130** serie **3**
esatte € 200.00 (Duecento)

L'Incaricato (*)
Giandomenico RENNA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

[Handwritten signature]
Lucia

Antonella Rappa
Paola Cassano
Paola Cassano

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1.1 È costituita, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "Stati Generali delle Donne APS", di seguito chiamata per brevità anche "SGD-APS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

1.2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Bari alla piazzetta S. Antonio. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

1.4 Il Consiglio Direttivo con propria delibera può istituire sedi secondarie.

1.5 Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Articolo 2

Scopi e attività

2.1 L'associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e non può distribuire utili. Si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore delle socie e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno e di ognuna.

2.2 L'Associazione è nata sulla spinta di un gruppo di donne di varia provenienza e attive nell'associazionismo, negli organismi di parità, nel comitato "50/50" (promotore della proposta di modifica della legge elettorale regionale pugliese, contenente l'introduzione della facoltà della doppia preferenza di genere), o in ogni caso impegnate nella promozione della democrazia paritaria, al fine di promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e, in generale, all'amministrazione della cosa pubblica, in un'ottica di genere. Dell'Associazione fanno parte donne di diverse appartenenze politiche, che fanno riferimento all'intero arco costituzionale e che si riconoscono pienamente nei principi incarnati nella Costituzione della Repubblica Italiana.

L'associazione intende raccogliere l'eredità e il patrimonio culturale costituito dall'attività dei movimenti femminili femministici e delle associazioni già attive sul territorio in tali ambiti, ritiene strumento fondamentale e di impulso alla realizzazione della parità sostanziale di genere l'affermazione della democrazia paritaria e l'accesso delle donne ai luoghi in cui si formano le decisioni di governo.

Al di là dei sistemi premiali per il riequilibrio di genere, di cui pure afferma la necessità sebbene in via auspicabilmente transitoria, inoltre, l'Associazione si propone di essere un luogo di discussione delle cause profonde che conducono a elaborare sistemi di aggiustamento e correttivi, in relazione al genere ma anche e soprattutto in relazione alla crisi democratica in atto, in cui vengono privilegiate le relazioni personali e non la soluzione dei problemi, la non condivisione delle informazioni, le esternalizzazioni dei servizi (che diventano strumenti di controllo del consenso e di compressione dei diritti di libertà, perché sottopongono a ricatto). Tale degrado ha mortificato i principi democratici costituzionali ai quali le socie fondatrici intendono informare il presente

Statuto e ha provocato l'indebolimento dei corpi intermedi e una deriva leaderistica, dannosi non solo per la rappresentanza paritaria ma in assoluto per la democrazia, della cui crisi la mancata rappresentazione del mondo nella sua interezza (e quindi dei generi nelle loro differenze) è ulteriore manifestazione. Sulla base di tali consapevolezze, pertanto, gli Stati Generali delle Donne ritengono necessario anche rafforzare i partiti e i corpi intermedi in generale (le associazioni e tutte le sedi di confronto, di circolazione delle informazioni e di costruzione della consapevolezza), al fine di incominciare a ritessere le maglie dell'ossatura democratica del paese.

Gli Stati Generali delle Donne di Bari, perciò, ritenendo importante valorizzare la storia delle donne e lo scambio generazionale, pongono una questione di metodo e si autorappresentano come corpo intermedio, come luogo in cui realizzare il confronto, il dibattito, lo scambio di informazioni, la crescita democratica e la ricerca di soluzioni con le quali far maturare democraticamente la decisione politica dell'amministrazione, intesa come mediazione di interessi diversi, a volta confliggenti. L'Associazione afferma, a tal proposito, la peculiarità dello sguardo delle donne.

Gli Stati Generali delle Donne di Bari, inoltre, affermano con forza che il riequilibrio di genere è questione di tutti e non solo delle donne, sia perché è questione democratica sia perché il miglioramento della vita delle donne (attraverso strumenti di conciliazione, di condivisione delle responsabilità, ecc.) contribuisce al miglioramento della vita in generale: nei rapporti politici, nell'amministrazione, nel lavoro, nella famiglia, in tutte le organizzazioni nelle quali si esplica l'esistenza. Gli Stati Generali delle donne di Bari, perciò, ritenendo anche gli uomini investiti della responsabilità del riequilibrio, hanno apprezzato la partecipazione di alcuni al percorso intrapreso.

Gli Stati Generali delle donne di Bari, in tale ottica, rifiutano il principio meramente meritocratico per due ordini di ragioni: a) innanzitutto perché può parlarsi di efficacia del principio meritocratico esclusivamente in presenza di pari opportunità (che evidentemente non sussistono); b) per sconfiggere il luogo comune secondo cui "le donne sono più brave degli uomini" e dunque non sarebbero necessarie azioni positive. I dati effettivi circa la presenza delle donne nei luoghi della rappresentanza o ai vertici degli organi decisionali documentano che esse nel migliore dei casi sono un quarto rispetto agli uomini. Viceversa, ancora una volta, va affermato il principio di uguaglianza in senso sostanziale, e non meramente formale, che - peraltro - è l'unico che preserva le diversità e le valorizza. Indispensabile, anche a tali scopi, è il ripristino di spazi pubblici di confronto, di creazione di solidarietà e condivisione, di controllo: essi sono presidi di legalità ed elementi decisivi per l'applicazione della partecipazione consapevole e democratica.

2.3 A tali scopi, l'Associazione, nello specifico, si propone di perseguire le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ed in particolare si propone di: - promuovere e sostenere l'incontro, il dialogo paritario e la reciproca conoscenza fra donne di culture diverse; - favorire la fiducia delle donne e delle ragazze nelle proprie capacità, promuovendo l'empowerment delle donne; - sostenere il riconoscimento dei diritti delle donne e la promozione del loro benessere e della loro salute; - promuovere iniziative politiche e culturali, - contrastare atteggiamenti omofobici e comunque discriminatori verso le persone di diversa identità e orientamento sessuale; - contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportunità, la cultura di genere e la rappresentanza paritaria in ogni ambito; - svolgere ogni attività civile, sociale, culturale e di cittadinanza attiva a sostegno dell'autodeterminazione delle donne rispetto al proprio corpo, alla maternità e alle scelte di vita; - affermare il diritto delle donne all'esercizio della piena cittadinanza e all'istruzione in Italia e nel mondo; - attivare gruppi di lavoro e di studio al fine di promuovere la prospettiva di genere; - diffondere l'informazione e la sensibilizzazione sui temi delle Piattaforme delle Conferenze delle Nazioni Unite sulle donne, nel quadro di programmi di azione per l'uguaglianza e le pari opportunità dell'Unione Europea, sulla legislazione italiana che li ha recepiti, e perseguire gli obiettivi strategici enunciati nella Conferenza delle Nazioni unite di Pechino nel 1995 e sue successive articolazioni; - promuovere azioni tese all'effettiva attuazione dei principi di autodeterminazione delle donne e di democrazia paritaria e di pari opportunità, sanciti questi ultimi dagli artt. 3 e 51 della Costituzione repubblicana e in linea con le previsioni dei trattati Europei e della normativa europea derivata, della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle convenzioni stipulate in ambito CEDU e delle Nazioni Unite; - valorizzare i talenti e le competenze delle donne che, in tutti i campi delle arti e dei saperi, hanno meritato e meritano un riconoscimento adeguato; - promuovere e affermare il ruolo e la rappresentanza delle donne nella politica; - promuovere, creare e sostenere le reti tra donne, anche in forma associativa e/o cooperativa, assistere/formare modelli o alleanze di donne attive in politica, ideare iniziative miranti a migliorare la presenza delle donne in politica, la loro professionalità e competenza, la loro sicurezza e la loro leadership; - favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro e di partecipazione attiva e consapevole, di reazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé, anche promuovendo l'avvicinamento dell'Amministrazione ai cittadini e alle cittadine mediante il decentramento e la prossimità, sul presupposto che l'erogazione di servizi e l'intervento sugli orari degli stessi costituiscono elementi per consentire la crescita democratica e non "soltanto" strumenti di welfare; - promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a favorire il cambiamento verso una cittadinanza sessuata ovvero attenta alle differenze di genere e per la rimozione di ogni forma di violenza e abuso contro le donne; - promuovere il valore sociale della condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli attraverso il consolidamento di alleanze tra generi e generazioni, in coerenza con quanto previsto anche dalla l.r. Puglia 19/2006; - promuovere attività tese a favorire l'impiego qualificato delle donne nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private quale forma di attuazione del principio di responsabilità sociale, favorendone la progressione di carriera e la presenza negli organi di direzione; - promuovere

l'imprenditorialità femminile, attività di accompagnamento allo start-up di nuove imprese e azioni di formazione per le donne imprenditrici anche in collaborazione con le associazioni datoriali; - promuovere lo sviluppo e la diffusione della società dell'informazione favorendo l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione anche attraverso l'incentivazione di forme organizzative che adottino il telelavoro; - promuovere iniziative di sostegno per le donne migranti o appartenenti a minoranza etniche che ne favoriscano l'integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile; - promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere; - promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla.

2.4 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività: - istituzione e gestione della Scuola di Politica; - promozione di azioni giudiziarie tese alla tutela dei diritti delle singole socie e dei terzi nonché degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi, protetti dalla disciplina rilevante sulle tematiche nelle quali l'Associazione svolge la propria attività; - attività di monitoraggio delle iniziative tese all'attuazione della normativa in materia di democrazia paritaria, e promozione e miglioramento della stessa; - attività di promozione e monitoraggio delle iniziative tese all'attuazione della normativa in tema di conciliazione dei tempi vita/lavoro (ad esempio il piano dei tempi della città); - costituzione di una biblioteca/mediatica su temi riguardanti le donne; - organizzazione e promozione di convegni, tavoli di lavoro, seminari, viaggi, spettacoli, feste, concerti, mostre, eventi, rassegne cinematografiche e altre iniziative politiche, economiche, artistiche e culturali su tematiche femminili; - promozione dell'autoimpiego, anche mediante organizzazione di mercatini o eventi fieristici; - realizzazione del proprio sito web, di pubblicazioni e/o di newsletter, cartacee e/o digitali, su temi inerenti le attività dell'Associazione; - progettazione anche con le donne immigrate, rifugiate e profughe di attività di sostegno, promozione sociale e integrazione; - organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento, orientamento e formazione; - istituzione di uno sportello informativo per le donne che vogliano accedere ai servizi del Comune o di altri enti; - realizzazione di partenariati con altri soggetti ed organismi, enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per il perseguimento dei propri scopi.

2.5 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.6 Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

2.7 L'Associazione può, per perseguimento dei propri scopi, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.

2.8 Per il perseguimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà altresì: - promuovere iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche correlate agli

scopi della Associazione, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di convegni, seminari, incontri-dibattiti, congressi e la promozione, mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione di qualsiasi tipo, anche mediante la creazione di un sito internet dedicato;- realizzare pubblicazioni culturali, anche periodiche, su qualsiasi supporto ed in particolare pubblicazioni relative agli eventi curati dall'Associazione medesima; - mantenere i rapporti con le istituzioni a qualsiasi titolo utili al conseguimento dello scopo dell'associazione; - individuare e rendere possibile l'accesso alle forme di finanziamento più vantaggiose e congrue per la realizzazione dei progetti dell'Associazione, utilizzando altresì fondi europei, nazionali, regionali, provinciali, comunali, accedere a finanziamenti di ogni tipo e genere, rilasciando le richieste garanzie reali o personali; - effettuare e promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi; - raccogliere fondi mediante attività di autofinanziamento, sottoscrizioni pubbliche e private, richiedere finanziamenti a enti privati e pubblici, nazionali e/o internazionali; - partecipare o promuovere la costituzione di Associazioni, Enti, Istituzioni, private o miste, società cooperative e/o di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; - sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o stranieri, che operino nei settori di interesse della Associazione e che ne condividano lo spirito e gli scopi; - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali; - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, di cui sia comunque in possesso o di cui sia detentrica; - stipulare contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività.

Art. 3

Attività diverse

3.1 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art.4

Socie

4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le donne che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione.

4.2 Tutte le socie hanno parità di diritti e di doveri e il loro numero è illimitato.

4.3 Sono socie ordinarie coloro che ne fanno richiesta, previo versamento della quota associativa annuale, e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. La quota è annuale, non è trasferibile né rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di

decesso o di perdita della qualità di socia e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versata, al più tardi, 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

4.4 Il mantenimento della qualifica di socia è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 bis

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 5

Diritti e doveri delle Socie

5.1 Le socie hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- di esercitare il voto sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- di proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- di discutere e approvare i rendiconti economici;
- di essere informate e accedere ai documenti e agli Atti dell'Associazione;
- di elettorato attivo e passivo degli Organismi Dirigenti.

5.2 Le socie sono tenute a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli organi dell'Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'art.24 comma 3 del D.lgs 117/2017 il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto associativo. In ogni caso ciascuna socia può essere portatrice di non più di due deleghe.

5.4 I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma non è rimborsabile rivalutabile e trasmissibile.

Art 6

Perdita qualità di socia

6.1 La qualità di socia si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata. nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

6.2 Il consiglio Direttivo, può con decisione motivata, deliberare l'esclusione della socia per gravi fatti, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamento in contrasto con le finalità dell'associazione.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte della socia della comunicazione della delibera di esclusione.

6.3 Contro il provvedimento di esclusione, l'esclusa può proporre ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio delle Garanti (se costituito) o all'assemblea delle socie che, sentite le ragioni delle parti, decide in via definitiva nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. La proposizione del ricorso sospende l'esclusione.

6.4 Le Socie che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7

Sostenitori

Possono essere altresì riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 8

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 9

Gli Organi dell'Associazione

9.1 Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

9.2 Può inoltre essere costituito il Comitato Scientifico di cui all'art 16 del presente statuto.

9.3 Alle socie che rivestono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute nelle forme stabilite dalla legge e dalla disciplina fiscale.

Art. 10

L'assemblea delle Socie

10.1 L'assemblea delle socie è il momento fondamentale di confronto che assicura una corretta gestione dell'associazione.

L'assemblea è composta da tutte le socie, ognuna delle quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

L'assemblea delle socie è l'organo sovrano ed è composta da tutte le socie e i soci e ciascuna socia o socio ha diritto di voto se regolarmente iscritto nel libro dei soci da almeno 3 mesi.

10.2 L'Assemblea è di norma presieduta dalla Presidente che la convoca almeno una volta l'anno, con preavviso di 7 giorni prima.

- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
- Ogni volta che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo.

10.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo delle componenti del consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) delle socie.

10.4 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax o con altro mezzo, anche elettronico (e-mail). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea o Garanti in caso di espulsione.

10.5 È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

10.6 All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge una segretaria che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con la Presidente.

10.7 Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Per ogni altro obbligo di trasparenza si rinvia al successivo art 18ter di questo Statuto.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria

11.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più una delle socie. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero delle socie presenti. L'Adunanza in seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione o successive, sono adottate a maggioranza semplice delle presenti.

11.3 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca delle componenti del Consiglio Direttivo;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti dal presente statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione

deliberato dal Consiglio Direttivo;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.4 L'assemblea ordinaria, inoltre, previo allestimento dei seggi e presentazione delle candidature, secondo il regolamento elettorale, elegge tra le socie e con scrutinio segreto le componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio delle garanti (quest'ultimo se costituito).

11.5 Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art 12

L'Assemblea straordinaria

12.1 Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2 Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art 13

Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 Consiglieri elette dall'Assemblea delle socie, comunque di numero dispari, secondo il regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, che deve prevedere la presentazione delle candidature almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea elettiva. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e le sue componenti sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

13.2 Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra le proprie componenti la Presidente e le vicepresidenti fino a un massimo di tre vicepresidenti, indicando tra le stesse la Vicepresidente Vicaria, la Segretaria e la Tesoriera.

13.3 il Consiglio Direttivo può, inoltre distribuire tra le proprie componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

13.4 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

13.4bis Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletta consigliera, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

13.5 Il Consiglio Direttivo è convocato.

- almeno tre volte l'anno mediante avviso di convocazione contenente luogo data ora e ordine del giorno da inviare alle Consigliere almeno 7 giorni prima della riunione;
- è comunque convocato dalla Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

13.6 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza delle sue componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta delle presenti.

13.7 Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura della Segretaria, che le firma insieme alla presidente. Tale verbale è conservato agli atti del Consiglio ed è a disposizione delle socie che richiedano di consultarlo previa richiesta motivata formulata alla Presidente.

13.8 Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea le attività esecutive relative all'Associazione.

Esercita in qualità di organo collegiale tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione e a tal fine:

- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- propone, all'assemblea nomine per la composizione del comitato scientifico;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera circa sull'ammissione delle socie e tiene aggiornato il libro delle socie;
- determina le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate dalle altre Associazioni o Enti;
- delibera sulla eventuale esclusione di socie.

13.9 La segretaria coadiuva la Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e aggiornamento del registro socie
- provvede al disbrigo della corrispondenza
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

13.10 Alla Tesoriera spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Provvede alla tenuta dei registri contabili dell'associazione nonché alla conservazione dei documenti relativi.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio Direttivo.

Alla Tesoriera può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Presidente

14.1 La presidente è eletta dal Consiglio Direttivo tra le proprie componenti a maggioranza dei voti; dura in carica tre anni e non può essere eletta, nella stessa carica, per più di due mandati consecutivi.

14.2 La presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dalla Vicepresidente vicaria.

14.3 La Presidente presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute insieme alla segretaria.

14.4 È autorizzata a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

14.5 In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 15

Il Collegio delle Garanti

15.1 L'assemblea può eleggere tra le socie il Collegio delle Garanti composto da tre componenti.

15.2 il Collegio è competente a decidere sui ricorsi avverso il provvedimento di esclusione secondo quanto previsto all'art.6 del presente statuto fatto salvo il ricorso alla autorità giudiziaria; è altresì competente a dirimere ogni eventuale controversia tra socie e/o tra organi della stessa associazione.

15.3 Il collegio decide secondo diritto e nelle forme del regolamento che fisserà modi e termini per la proposizione del ricorso e dello svolgimento dei lavori.

Art. 16

Il Comitato scientifico

16.1 L'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nomina anche tra non socie le componenti del Comitato scientifico, che garantisce il valore culturale la serietà e correttezza delle iniziative promosse condivise e sostenute da SGD.

16.2 In qualità di organo consultivo nell'ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione svolge le seguenti funzioni:

- stimola le attività dell'associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- predispone pareri scientifici e professionali al Consiglio Direttivo rispetto alle attività proposte dell'Associazione, al fine di garantirne la coerenza e adesione delle attività associative con le finalità espresse nello Statuto;
- fornisce la consulenza strategica e ove richiesti suggerisce al Consiglio Direttivo memorandum note e contenuti.

Art 17

Rapporti con ETS Casa delle Donne del Mediterraneo

17.1 La Casa delle Donne del mediterraneo è il risultato di un percorso condiviso tra diverse donne che negli anni hanno perseguito l'obiettivo comune della autodeterminazione delle donne e della realizzazione delle pari opportunità. Essa è pertanto, non solo un luogo fisico ma espressione di presenza attiva delle donne nella città e della loro volontà partecipativa.

La Casa vuole essere il punto di riferimento per una trasmissione costante di esperienze e conoscenze che favoriscano l'inserimento di ognuna e di tutte nel contesto metropolitano e, in generale, nella società, tenendo conto delle molteplici diversità dovute alla cultura di origine, all'età anagrafica alla condizione sociale, alla scelta sessuale, e alle posizioni culturali e politiche: un modo per fare rete e sviluppare progettualità comuni, una occasione strutturata di comunicazione, una opportunità di confronto con le istituzioni.

17.2 L'Associazione SGD partecipa alla costituita ETS CASA DELLE DONNE in ragione degli scopi e finalità di cui al comma precedente, secondo regolamento approvato dei rapporti, a cui si rinvia per le singole determinazioni.

Il Consiglio Direttivo nomina la componente referente di SGD per la partecipazione e rappresentanza nella ETS casa delle Donne.

Art. 18

L'Organo di controllo

18.1 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 18bis

Il Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art 19

Il patrimonio sociale

19.1 Il patrimonio sociale è indivisibile e costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni, lasciti diversi;
- fondo di riserva se costituito;
- donazioni nonché, con beneficio di inventario eredità e legati con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle previste dell'atto costitutivo e dallo statuto;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

19.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali o altri tipi di contributi o proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- donazioni nonché, con beneficio di inventario eredità e legati con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle previste dell'atto costitutivo e dallo statuto;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, Regioni, Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste sottoscrizione, premi ecc.;
- altre entrate compatibili;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

19.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

19.4 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.20

Bilancio sociale e informativa sociale

20.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, da parte del Consiglio Direttivo.

20.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione dell'associazione e termina il 31 dicembre dell'anno.

20.3 Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione

e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

20.4 Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 gg (quindici) precedenti l'assemblea di cui al comma precedente affinché possa essere consultato da ogni socia.

Art. 20bis

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 20ter

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 21

Modifiche allo statuto e scioglimento

21.1 le proposte di modifiche allo statuto possono essere rappresentate all'Assemblea da uno degli organi dell'associazione o da almeno 1/10 (un decimo) delle socie.

Le relative deliberazioni sono approvate con le modalità previste all'art. 12 dello statuto.

21.2 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 12, dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005.

21.3 L'Associazione è altresì sciolta per impossibilità di raggiungimento degli scopi statutari ovvero per impossibilità di funzionamento; nel caso in cui vada deserta per due volte consecutive l'assemblea convocata al fine di dichiarare lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può di propria iniziativa prendere atto della causa di scioglimento e nominare un liquidatore al fine di provvedere agli atti necessari alla liquidazione e di redigere il rendiconto finale di liquidazione.

Art. 22

Incompatibilità e decadenze

22.1 Chiunque ricopra cariche elettive all'interno dell'Associazione non può ricoprire cariche istituzionali elettive o per nomina ed è – in tal caso – tenuta a optare per l'uno o l'altro incarico entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina.

Art. 23.

Disposizioni finali

23.1 Per quanto non previsto dal presente statuto e regolamenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali modifiche.

